

STUDIO LEGALE GIVONE

Via Giraudo 50 – 10081 Castellamonte (To)
Tel 0124.51.06.75 / 51.53.94 - Fax. 0124.51.58.10
e-mail studiogivone@gmail.com

Avv. Edmondo GIVONE

e-mail egivone@tiscali.it

pec givone.edmondo@cnfpec.it

Avv. Paola DIANA

e-mail paoladiana.studiogivone@outlook.it

pec avvpaoladiana@pec.it

Spett.le

ANG&OS

C.so Vercelli, n. 85

10015 - IVREA (TO)

Ogg.: parere in punto disciplina della prestazione e dei corrispettivi specifici relativi ad attività sportiva dilettantistica.

Spett.le Associazione,

Faccio seguito alla Vs. richiesta di valutazione della fattispecie astrattamente configurabile in relazione alla sospensione dell'attività di centri sportivi in esito alla entrata in vigore dei provvedimenti di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 ed in particolare in conseguenza alla interdizione dallo svolgimento di attività sportive in forma aggregata presso centri sportivi nonché alla interdizione da spostamenti dal domicilio al di fuori dei comprovati ed indifferibili motivi di lavoro e/o salute.

Nello specifico la Vs. richiesta richiede una valutazione dei principi che potrebbero sostenere o escludere la richiesta di restituzione somme versate a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche da parte di associati e partecipanti/frequentatori.

Sono a precisare che, come da incarico, il parere viene emesso in relazione ai presupposti di fatto ed alla caratterizzazione della fattispecie astratta come da Voi delineate (e riportati di seguito) **solo ed esclusivamente in relazione alle previsioni di legge e fatte salve eventuali previsioni specifiche e speciali contenute negli atti che regolamentano il singolo rapporto contrattuale che dovrà necessariamente essere oggetto di analisi da parte degli interessati (con l'ausilio dei propri professionisti cui dovrà essere demandata ogni specifica analisi) in caso di contenzioso.**

Al fine di fornire una veloce guida di lettura sin d'ora Vi dettando uno schema riassuntivo degli argomenti e delle fattispecie trattati e delle conclusioni assunte con la precisazione che dette conclusioni valgono alle condizioni e in stretta correlazione ai principi enunciati nella trattazione:

tipologia di rapporto

liberalità

(esclusa restituzione)

quote associative e/o tesseramento	(esclusa restituzione)
corrispettivi specifici <ul style="list-style-type: none"> ➤ Natura del versamento ➤ Caratterizzazione dell'attività sottesa 	(esclusa restituzione)

In particolare, al fine di correttamente circoscrivere la validità di quanto in appresso vado ad argomentare e di individuare i presupposti di applicabilità delle norme e dei principi che andrò ad enunciare/richiamare, di seguito dettaglio i presupposti a Voi indicati:

La problematica da prendere in considerazione riguarda i rapporti in essere tra soci e/o tesserati e le Associazioni Sportive Dilettantistiche o le Società Sportive Dilettantistiche di appartenenza; in particolare quale disciplina possa essere applicata ai rapporti in essere tra gli enti in oggetto ed i tesserati in relazione alla eventuale richiesta di restituzione di somme versate da parte dei soci/tesserati alla associazione/società. Anzitutto mi pare necessario distinguere tra tre tipologie di dazioni.

La prima: i versamenti in denaro a titolo di liberalità. La questione non pare avere particolare rilievo ritenuto che non sussistono rilevanti particolarità della fattispecie in relazione delle normative emanate al fine della prevenzione della diffusione del contagio. A tali fattispecie dovrà applicarsi comunque la disciplina dell'istituto giuridico della donazione rispetto alla quale la normativa di emergenza non ha introdotto elementi di rilievo.

La seconda fattispecie, rilevante per la presente sommaria e generalizzata trattazione, è quella prevista nel solo ambito associativo delle "quote di tesseramento". Nel contesto associativo, sia esso appartenente al mondo dello sport dilettantistico che ad altro ambito, gli associati sono chiamati al versamento (una tantum o periodico) di una quota definita "sociale" che consegue alla semplice assunzione della qualifica di socio del sodalizio e che ha la finalità di contributo al sostentamento della associazione stessa attraverso la formazione del fondo patrimoniale. Secondo il combinato disposto tra le previsioni civilistiche e quelle tributarie (in materia di agevolazioni fiscali) è vietata la restituzione di detto conferimento, divieto che (secondo le previsioni di agevolazione fiscale e di iscrizione a registro CONI) deve essere inserito in statuto e che pertanto vincola tutti gli associati. Pertanto *nulla quaestio*: dovrà escludersi in radice la possibilità di ogni richiesta di restituzione, in tutto o parte, della c.d. "quota associativa" versata in esito alla ammissione del socio ed alla sua iscrizione nel libro soci. Altrettanto non potrà ipotizzarsi alcun tipo di restituzione neppure nel caso in cui si tratti di versamento con cadenza periodica. Per quanto riguarda il pagamento della quota associativa che sia prevista come periodica, dovrà ritenersi che la stessa sia dovuta anche in caso di temporaneo mancato svolgimento delle attività associative in quanto alle stesse non è collegata o riferibile. In proposito dovrà valutarsi – in ragione delle previsioni statutarie - se il mancato versamento costituisca causa di decadenza dalla qualifica di associato e secondo quali termini e/o procedure. Naturalmente a tal proposito nulla vieta al

sodalizio ed ai suoi organi, secondo le attribuzioni di statuto, di assumere specifiche previsioni in merito alla quantificazione del contributo periodico cui è tenuto ogni associato pur nel rispetto dei principi che per statuto e/o legge regolano il sodalizio.

La problematica relativa alla quota associativa naturalmente non si pone per le Società Sportive Dilettantistiche costituite nelle forme delle società di capitali. Infatti è pacifico che il tesserato (il quale non riveste la qualifica di socio) non versi alla Società alcuna quota associativa. Potrà al massimo configurarsi la fattispecie secondo cui l'ente di promozione o la federazione di appartenenza provvedano alla campagna di tesseramento degli atleti o praticanti sportivi avvalendosi (in forza di specifico mandato) della collaborazione della società sportiva che tuttavia in tal caso è un mero "incaricato" dell'ente di promozione o della federazione con mandato per la raccolta delle adesioni e delle quote di tesseramento (che sono di spettanza dell'ente di promozione o federazione) e della successiva consegna delle tessera di adesione. In questo caso la società sportiva opera su incarico ed a nome di soggetto terzo e pertanto, addirittura, non sarà neppure titolata per essere la destinataria di una eventuale richiesta di restituzione somme che, per tal titolo, dovrebbe essere formulata nei confronti dell'ente di promozione/federazione.

La terza categoria, quella di maggior rilievo per la presente trattazione, è quella del versamento dei corrispettivi specifici inerenti le attività istituzionali poste in essere dalle associazioni e dalle società sportive. A tal proposito ritengo doverosa e vincolante una breve digressione in merito alla tipologia di rapporto ed alla natura della prestazione sottesa allo svolgimento di attività istituzionale sportiva così come mi avete esposto essere quella posta in essere dagli enti Vs. affiliati.

In particolare mi riferite che i Vs. affiliati hanno la finalità di promuovere e divulgare la pratica sportiva. Pertanto l'offerta sportiva formulata nei confronti dei tesserati/soci ha la finalità di avvicinare gli stessi alle varie discipline sportive e permetterne l'allenamento ed il perfezionamento secondo le previsioni e le norme del CONI.

In merito alla prestazione offerta dai Vs. affiliati, mi riferite che quanto proposto ai tesserati/soci è un percorso sportivo che ha ad oggetto l'insegnamento e/o il perfezionamento delle tecniche e pratiche sportive. Per quanto attiene ai soci/tesserati gli stessi verserebbero dei corrispettivi specifici finalizzati e funzionali all'apprendimento e/o avvicinamento e/o alla pratica di una o più discipline sportive al fine di impararle ovvero di perfezionarne la tecnica ed i risultati o semplicemente per praticarle con continuità.

Mi riferite altresì che il versamento dei corrispettivi specifici da parte del tesserato / associato sarebbe correlato allo svolgimento di pratica sportiva intesa e somministrata NON come una (breve) parentesi ma come un vero e proprio stile di vita come (citando definizioni coniate da organismi riconducibili allo stesso CONI) "formidabile farmaco" in grado di permettere una migliore qualità di vita per ogni persona a prescindere dalla capacità specifiche ed ai risultati agonistici ottenuti. In quest'ottica i centri sportivi offrirebbero la possibilità di accedere ad una vastissima gamma di attività sportive per ogni livello di età e capacità.

Sostanzialmente i servizi sportivi verrebbero resi in funzione di continuità e comunque in ragione di attività effettivamente svolte nell'ambito di una determinata disciplina sportiva secondo le categorie del registro CONI (corso di avviamento, corso di perfezionamento, corso di pratica o allenamento ecc..). Secondo tale qualificazione e caratterizzazione dell'attività sportiva, l'unità temporale (data di inizio o fine corso e/o c.d. "abbonamento") avrebbe unicamente una finalità di organizzazione delle attività sportive erogate e/o di parametrizzazione del costo specifico richiesto al tesserato/associato ma, come mi è stato evidenziato, **non** avrebbe una valenza di elemento essenziale (vincolo a "data certa"). Si tratterebbe sostanzialmente di un "percorso sportivo" di livello variabile (apprendimento, perfezionamento, mantenimento ecc...) che ha una certa durata ma che **non** è vincolato ad essa e che mantiene la sua "unitarietà concettuale" a prescindere dalla collocazione temporale (elemento accessorio rilevante solo ed esclusivamente per gli aspetti organizzativi e di armonizzazione e gestione dei "corsi" nei confronti dei vari partecipanti "omogenei"). **Il servizio sportivo, ovvero il negozio giuridico di riferimento rispetto al pagamento del corrispettivo specifico, non appare quindi vincolato ad una data precisa di erogazione.**

La fattispecie da Voi indicatami si arricchisce dell'ulteriore aspetto per il quale gli enti sportivi (ASD o SSD) avrebbero aderito alla Vs. iniziativa #sportathome in forza di cui, visti i provvedimenti imperativi di chiusura dei centri sportivi al fine di prevenzione del contagio COVID-19, a mezzo web verrebbero messi a disposizione (prevalentemente a titolo gratuito) attività di allenamento e di mantenimento.

Tanto premesso ai fini della individuazione e analisi della fattispecie da disciplinare, si deve rilevare che con l'entrata in vigore dei provvedimenti (decreto legge, decreti ministeriali ed interministeriali, decreti e leggi regionali) abbiamo assistito, progressivamente, a partire dall'inizio di marzo, alla limitazione e poi alla interdizione dello svolgimento di attività sportive in via aggregata e presso i centri sportivi e poi anche in esterno, all'aria aperta, in via aggregata ovvero con allontanamento di più di 200mt dalla propria abitazione.

Ne è conseguita la sospensione di tutte le attività sportive da svolgersi presso i centri sportivi ed in via aggregata.

La normativa in essere alla data odierna prevede la sospensione delle attività in oggetto sino al termine dell'emergenza e dell'esigenza sanitaria da stabilirsi con provvedimento dell'autorità.

A differenza di altre fattispecie (mi riferisco a quelle inerenti attività culturali e di spettacolo oppure di trasporto e soggiorno) alla data odierna non sono state previste norme specifiche che regolino la sorte dei rapporti sottesi al versamento di corrispettivi specifici delle attività sportive ed in particolare per quei rapporti di durata e continuità che debbano ancora essere completati.

In particolare la problematica, che vien sottoposta a valutazione in questa sede, riguarda l'epilogo e/o disciplina da applicare in relazione alla erogazione delle attività sportive e, sotto complementare profilo, la disciplina da applicare ai corrispettivi specifici versati in acconto e specificamente della possibilità da parte di tesserati e/o associati di ottenere il rimborso di quanto già versato e riferito ad attività sportive non ancora svolte.

A tal proposito debbo rilevare che **primariamente dovrà tenersi conto delle eventuali previsioni contrattuali** tra il tesserato e/o associato e l'ente sportivo con particolare riferimento alle previsioni che regolino la fattispecie. **Tali previsioni contrattuali (che soggiacciono alla generale disciplina dei contratti in punto efficacia e validità) saranno l'elemento cardine di una eventuale regolamentazione.**

Tuttavia una analisi delle previsioni del singolo rapporto contrattuale esula dal tema di indagine sottoposti e che dovrà inevitabilmente avere ad oggetto le specifiche previsioni contrattuali del singolo centro sportivo ed eventualmente del singolo rapporto sportivo.

In mancanza di previsioni specifiche nel **regolamento generale del centro** sportivo o nel **contratto** che regolamento l'erogazione delle c.d. attività sportive per le quali vengono previsti i corrispettivi specifici, dovranno applicarsi i principi generali dell'ordinamento in combinato disposto che le previsioni delle norme speciali emanate in ragione dell'emergenza COVID-19.

Sotto il profilo della disciplina dei contratti in generale, riterrei si debba escludere la disciplina **dell'inadempimento** ritenuto che la mancata erogazione dei servizi sportivo ed in particolare la esecuzione della prestazione caratterizzante è impedita da una norma di legge a natura eccezionale e con efficacia temporanea. Ne discende che il c.d. "*factum principis*" escluda la responsabilità e la imputabilità della temporanea impossibilità di erogare il servizio sportivo.

Va evidenziato come, per regola generale in tema di inadempimento delle obbligazioni, se è vero che, a norma dell'art. 2018 c.c., la colpa del contraente inadempiente si presume, tuttavia, quando ricorrono circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a fare escludere tale elemento soggettivo, qualificante la condotta dell'obbligato, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e non possono essere pronunciate né la risoluzione del contratto né la condanna dell'inadempiente al risarcimento del danno (principio pacifico e consolidato sin da Cass. 4 settembre 1974, 2413). Appare indiscutibile che, per quanto ci occupa, tali elementi atti ad escludere la responsabilità della ASD o SSD sussistano, anche in ragione di quanto si dirà infra in ragione delle esplicite previsioni COVID-19.

Nel caso di specie dovrà valutarsi quindi la disciplina della c.d. **impossibilità sopravvenuta** che, alla luce dei presupposti che mi avete segnalato, dovrà essere connotata come temporanea. Infatti, a differenza di altre

prestazioni che sono vincolate ad un dato momento storico (come ad esempio il biglietto relativo ad un trasporto aereo o ferroviario per una data ricadente nel periodo di divieto oppure il biglietto per uno spettacolo teatrale in cartellone ad una data ricompresa nel periodo di vigenza del divieto), la erogazione delle attività sportive del centro non sarebbe vincolata – secondo quanto precisato alle premesse – ad una certa data ma ad un “percorso” sportivo che, evidentemente, potrà essere posticipato per lo svolgimento in momento successivo alla cessazione dell’emergenza sanitaria ed al venir meno del divieto imposto.

Mi pare indiscutibile quindi che nel momento in cui le attività del centro sportivo riprenderanno, nel rispetto delle norme di prevenzione e sanitarie, la erogazione delle attività sportive riprenderà laddove si era interrotta ed il “percorso” sportivo ripreso.

Appare opportuna una precisazione. Quanto sopra vale ad escludere sia l’istituto della impossibilità totale che parziale della prestazione. La previsione e la qualificazione di una attività sportiva come “percorso” caratterizzato da una propria “unitarietà” avulsa dal vincolo di data (indicata a meri fini organizzativi) è vincolante e necessaria per concludere circa la esclusione sia della impossibilità totale sia della impossibilità parziale (relativa al tempo della chiusura) della prestazione.

Tale analisi dovrà valere anche per quanto attiene la obbligazione del pagamento del corrispettivo specifico. Quale conseguenza di quanto sopra infatti appare non sostenibile una eventuale richiesta di restituzione (in tutto o parte) dei corrispettivi specifici che il tesserato o associato abbia corrisposto alla SSD o ASD in relazione a percorsi sportivi non ancora (in tutto o parte) fruiti.

E ciò è la pacifica conseguenza della non configurabilità e applicabilità della disciplina dell’inadempimento o della impossibilità sopravvenuta. Ciò è la conseguenza della sussistenza e permanenza del vincolo contrattuale sotteso ai percorsi sportivi correlati al versamento del corrispettivo specifico (c.d. in via semplicistica “abbonamento”). E la permanenza ed efficacia di tale vincolo esclude anche la possibilità di applicare alle fattispecie in oggetto anche istituti quali l’indebito ovvero l’arricchimento senza causa.

Ne discende che nelle ipotesi in oggetto permanga il rapporto tra associato/tesserato ed ente sportivo con tutte le relative implicazioni e diritti che potranno essere azionati non appena le condizioni sanitarie e conseguentemente normative lo permetteranno

A mio parere dovrà giungersi ad analoga conclusione approcciando in via sistematica e teleologica i provvedimenti emanati dalla pubblica autorità ai fini della prevenzione del contagio ed in particolare il c.d. decreto legge “CURA ITALIA”.

Lo spirito sotteso alla disciplina dettata da tal decreto legge (così come di tutti gli altri provvedimenti ad esso correlati) appare essere finalizzato *ictu oculi* alla sospensione (ove oggettivamente possibile) della esigibilità

delle prestazioni contrattuali e del differimento al momento in cui i c.d. "contatti sociali" potranno riprendere.

In tale senso depongono le esplicite previsioni in materia di inadempimento contrattuale di cui viene esclusa la presunzione di imputabilità ed il risarcimento del danno (at.91 d.l. 17/3/20 n.18).

Vengono altresì previste norme speciali per (alcuni) rapporti per i quali la prestazione caratterizzante risulta assolutamente non ripetibile o differibile (art. 88 d.l. 17/3/20 n.18, art. 28 d.l. 2/3/20, n. 9). Per tali casi, in cui espressamente viene riconosciuta la impossibilità sopravvenuta della prestazione, viene prevista una particolare modalità di rimborso ovvero l'emissione di un voucher per la fruizione di altra analoga prestazione entro 1 anno.

Tali previsioni depongono evidentemente ed univocamente (in uno con le altre previsioni degli stessi provvedimenti) nel senso di voler **conservare il rapporto contrattuale** differendo la sua esecuzione (ed in proposito il voucher di analogo importo) a momento successivo.

Analogamente le sopra richiamate previsioni in materia di inadempimento, nella misura in cui pongono la situazione COVID-19 quale elemento per la valutazione della sussistenza della responsabilità per inadempimento e per la valutazione dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno e della causa di risoluzione contrattuale, depongono nel senso di voler **conservare i rapporti**, "congelarli" (tanto da poterne escludere la risoluzione), e permetterne l'esecuzione in un momento successivo quando il credito per la prestazione non ancora evasa potrà essere azionato e preteso (tanto che la previsioni di legge non incide minimamente sulla esistenza del credito che rimane "vivo").

Da ultimo ritengo possano venire in soccorso anche i principi generali dell'ordinamento quali i principi di **correttezza e di buona fede nella esecuzione del contratto e di solidarietà sociale** che potrebbero imporre al creditore di non esigere la prestazione (e quindi "congelare" il rapporto): la giurisprudenza da tempo riconosce nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata della normativa sui contratti l'esistenza di un *"dovere di solidarietà" nei rapporti intersoggettivi (art. 2 Cost.)*. *Dal quale la Corte costituzionale ha già, in particolare, desunto "l'esistenza di un principio di inesigibilità come limite alle pretese creditorie" (cfr. sent. n.19-1994). E che, entrando (detto dovere di solidarietà) in sinergia con il canone generale di buona fede oggettiva e correttezza (artt. 1175, 1337, 1359, 1366, 1375 c.c.), all'un tempo gli attribuisce una vis normativa e lo arricchisce di contenuti positivi, inglobanti obblighi anche strumentali di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale, nella misura in cui questa non collida con la tutela dell'interesse proprio dell'obbligato (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 3362-1989, 2503-91).*

Proprio nell'ambito di esecuzione in buona fede del rapporto contrattuale risulta rivestire non poco rilievo la pratica ed attività dello *#sportathome*, da Voi riferitami, come posta in essere dai vari centri nei confronti dei propri fruitori. In particolare appare essere un elemento di non poco rilievo, al fine della valutazione della fattispecie, lo sforzo operato dall'ente sportivo di erogare -per quanto concretamente possibile- una prestazione di percorso sportivo "di mantenimento" a mezzo di canale informatico ed a distanza: tale attività denota chiaramente la buona fede del centro nella esecuzione della propria obbligazione ed in particolare nella conservazione del rapporto soprattutto tenendo conto che, da quanto riferitomi, tali attività di mantenimento verrebbero erogate a titolo gratuito senza neppure intaccare il credito sotteso ai corrispettivi specifici già versati (il tutto naturalmente salvo diverso accordo tra le parti ovvero previsioni specifiche o, ulteriore fattispecie, il sorgere di un nuovo rapporto che abbia espressamente ad oggetto la somministrazione di percorsi sportivi secondo modalità non "in presenza").

Ritengo necessario un breve cenno ad una "complicazione" del quadro sopra delineato inerente la prassi di alcuni tesserati/associati di ricorrere a soggetti terzi – finanziarie – per il versamento di corrispettivi specifici. Tale aspetto, salvo previsioni specifiche e speciali, non modifica i termini del rapporto (e la conseguente applicazione dei principi come sopra delineati) tra l'ente sportivo ed il tesserato/associato. Semplicisticamente ed in astratto si tratta dell'intervento di un soggetto terzo che, in forza di indicazione del tesserato/associato, provvede a finanziarlo e, quindi, per di lui conto provvede al pagamento dell'intero corrispettivo specifico a favore dell'ente sportivo. Quindi si tratta di un rapporto esclusivamente tra finanziaria e tesserato/associato e che non coinvolge il rapporto con l'ente sportivo, rapporto che quindi rimane invariato e per il quale confermano validità le osservazioni di cui sopra.

* * * * *

In conclusione mi pare di poter ritenere che, allo stato delle previsioni normative generali, salvo provvedimenti emanandi ed alla data odierna non ancora pubblicati, e salvo specifiche previsioni tra le parti, condizionatamente alla sussistenza dei presupposti di fatto sopra delineati, sia giuridicamente sostenibile la posizione di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che ritengano di non dare corso alla richiesta di rimborso eventualmente inoltrata da associati o tesserati in relazione a corrispettivi specifici come in premessa caratterizzati per la parte di percorsi sportivi non ancora fruita.

L'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

Castellamonte, lì 10/04/2020

Avv. Edmondo Givone

